

N. 1996-2912-733-979-1274-1394-1490-1621-1981-2268-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI**)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**VASSALLI**)

il 1° dicembre 1987

Responsabilità disciplinare e incompatibilità
del magistrato

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**VASSALLI**)

il 25 giugno 1988

Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari
conferiti ai magistrati ordinari

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 9 luglio 1987

Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni
dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del
relativo trattamento economico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, ALAGNA, MUNDO, TESTA ANTONIO,
ALBERINI, FINCATO, DE CARLI**

Presentata il 16 luglio 1987

Responsabilità disciplinare dei magistrati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANGHERI, TORTORELLA, VIOLANTE, FRACCHIA

Presentata il 29 luglio 1987

Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni
sui procedimenti a loro affidati

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, PAZZAGLIA, MACERATINI, TASSI

Presentata il 6 agosto 1987

Norme concernenti la responsabilità disciplinare,
le incompatibilità e la difesa della funzione e
dell'immagine del magistrato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, FRACCHIA, BARGONE,
FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, ORLANDI,
TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA**

Presentata il 16 settembre 1987

Norme in materia di incarichi extragiudiziari
dei magistrati ordinari, amministrativi e militari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO,
FORLEO, FRACCHIA, ORLANDI,
TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO, VACCA**

Presentata il 7 ottobre 1987

Responsabilità disciplinare del magistrato

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL PENNINO, LA MALFA, BOGI, BRUNI GIOVANNI BATTISTA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO, GALASSO, GRILLO SALVATORE, MARTINO, MEDRI, NUCARA, PELLICANÒ, SANTORO

Presentata il 27 novembre 1987

Responsabilità disciplinare
ed incompatibilità del magistrato

d'iniziativa del deputato GARGANI

Presentata il 29 gennaio 1988

Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

Presentata alla Presidenza il 2 settembre 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — È sempre più avvertito da parte degli osservatori di realtà giudiziarie, come da parte di teorici dell'ordinamento, che il problema della responsabilità disciplinare dei magistrati, al pari del resto di quello della loro responsabilità civile, di recente ridefinito legislativamente, non possa essere risolto con una mera elencazione di comportamenti chiaramente e visibilmente devianti, cui siano collegate precise sanzioni.

Esso va iscritto in un più ampio disegno riformatore, volto ad assicurare al cittadino con ogni mezzo — non solo con quello strettamente disciplinare — che egli si troverà di fronte ad un giudice o ad un pubblico ministero davvero indipendente e dotato di un minimo di qualificazione sotto il profilo della diligenza, della preparazione, della moralità, dell'equilibrio.

Sotto questo profilo, va segnalato che un più compiuto disegno riformatore, che tenda a migliorare la qualità dei magistrati, dovrebbe coraggiosamente risolvere il problema del loro reclutamento. Attualmente il concorso nozionistico, con cui essi sono avviati alla professione giudiziaria, rappresenta se non l'unica certamente la primaria garanzia organizzativamente rilevante a presidio della loro qualità e, si può dire dopo le leggi sulla progressione automatica (voluta dai magistrati, ma di cui oggi essi stessi cominciano ad avvertire conseguenze tutt'altro che positive), per tutto il periodo di 40-45 anni della permanenza in carriera. Un concorso iniziale di tipo meramente burocratico e che però non presuppone nessuna precedente qualificazione professionale, non è ormai più adatto al nostro modello di società, che sulla professionalità non

può non contare. Tanto più che ricerche assai serie hanno dimostrato, con la chiarezza dei dati, che esso ha una attendibilità selettiva ben limitata.

Non è solo con le sanzioni disciplinari, onorevoli Colleghi, per quanto perfetto possa essere il nuovo sistema legislativo (e dico subito che sia il disegno governativo sia le proposte parlamentari, oggetto della nostra attenzione, fanno indubbi passi avanti rispetto ad altre presentate nelle passate legislature), che si migliora il cosiddetto servizio giustizia. Di ciò credo il Parlamento debba prendere piena consapevolezza al fine di proseguire con coerenza e lungimiranza la riforma dell'ordinamento giudiziario, promessa nientemeno che dalla VII disposizione transitoria e pressoché (se si eccettua l'istituzione del tribunale della libertà, a garanzia del cittadino colpito da provvedimenti restrittivi) inattuata.

In altri Paesi a tradizione demo-costituzionale analoga alla nostra ci si è resi conto più tempestivamente anche a livello legislativo ed istituzionale — e non solo dunque a livello di pubblica opinione — che alla crescita del potere della magistratura, a cominciare dal suo peso politico, dovesse corrispondere una crescita di responsabilizzazione, secondo una regola irrinunciabile per uno Stato che aspiri a rimarere nell'alveo della democrazia. E la via disciplinare è stata percorsa come via di intreccio con altre, ritenendosi doveroso introdurre innovazioni in più direzioni: dal miglioramento della selezione dei giudici alla assicurazione di un loro continuo aggiornamento professionale, dalle misure tese ad incrementare la partecipazione popolare alla amministrazione della giustizia a quelle volte non

solo a verificare l'esercizio dei tremendi poteri sulla libertà dei cittadini, ma anche a permettere agevolmente al cittadino di ricusare il giudice che, per il suo comportamento o per le sue dichiarazioni pure fuori dalle aule di giustizia, sia percepito o possa essere percepito come parziale. Un secondo gruppo di misure sono state prese in questi medesimi ordinamenti nella stessa direzione di miglioramento della qualità dei giudici. Si può dire che esse siano quelle più facilmente confluenti nella via disciplinare, poiché comportano precisazioni o rafforzamenti di tutela che, pur attinenti a materia diversa, si rivelano utili anche ai fini delle garanzie connesse alla responsabilità disciplinare: così una più efficace procedura di dispensa dal servizio per sopravvenuta incapacità fisica e mentale (che, come si dirà, deve essere automaticamente attivata quando il procedimento disciplinare termini con il proscioglimento per infermità mentale dell'incolpato); così pure la tensione verso la massima trasparenza e pubblicità da dare non solo alle vicende processuali, ma anche alle decisioni che riguardano il personale della magistratura (a cominciare dunque da quelle prese in sede di giustizia disciplinare dall'organo di governo della magistratura); così infine l'esclusione dei magistrati da quegli incarichi extra-giudiziari che comportino l'acquisizione di gratificazioni elargite da persone o gruppi esterni alla magistratura e che perciò minano l'indipendenza del giudice e la sua immagine di imparzialità.

Le esigenze implicate in questo secondo gruppo di misure sono state avvertite pure dalla Commissione giustizia della Camera nelle parti connesse con la responsabilità disciplinare. Per dare ad esse concreta applicazione, si è ritenuto di andare anche oltre i confini fissati nel disegno di legge governativo per accogliere, come si dirà, alcune proposte di maggiore incisività, miranti a stimolare nella funzione giudiziaria non solo diligenza, laboriosità, riservatezza e correttezza, ma altresì quella imparzialità ed indipendenza che è al centro del disegno

costituzionale. Ciò è stato sensibilmente avvertito in materia di incarichi extragiudiziari, che troppo spesso nel passato hanno sottratto la magistratura al suo compito ordinario e per giunta hanno costituito a volte vere carriere parallele strumentalmente utilizzate per attuare quel vasto sistema delle « spoglie » che è controllato in via diretta o indiretta dai partiti.

Dopo un dibattito ampio ed articolato si è convenuto di allargare alcune norme oggetto del disegno di legge governativo (A.C. n. 1996 assunto come testo base), non certamente in contraddizione con la *ratio* del medesimo, che è (e ci pare debba rimanere) la riconduzione della funzione giudiziaria all'esercizio della giustizia nelle aule di giustizia, nonché una migliore attuazione della indipendenza e della sua immagine, bensì in conformità ad essa ed in sua diretta esplicitazione. In questa linea si inserisce ad esempio anche la norma relativa alla comunicazione sulla appartenenza ad associazioni ed organizzazioni (articolo 28).

Per alcuni aspetti della problematica, divenuta ampia una volta che sia stata abbandonata (e ci pare giustamente) un'impostazione restrittiva della responsabilità disciplinare (quale presente in proposte di passate legislature), alcuni Commissari, che pure avevano presentato emendamenti, hanno ritenuto di ritirarli, data la portata radicalmente innovativa del loro contenuto rispetto alla *ratio* sottesa al disegno di legge governativo e tale perciò da richiedere un consenso più ampiamente consapevole: così in materia di comitati locali disciplinari, oggetto anche di una proposta parlamentare di iniziativa del deputato Gargani.

Con queste precisazioni, la Commissione sottopone il testo modificato all'esame dell'Assemblea con la consapevolezza che alla sua stesura si è arrivati grazie non solo al proprio dibattito interno, ma altresì grazie ai contributi emersi dal dibattito svoltosi nel Paese negli ultimi anni. Di esso si sono fatti portatori autorevoli studiosi (come il prof. Pizzorusso e il prof. Di Federico) che la

Commissione ha voluto ascoltare come teorici esperti del settore, al fine di avere una più puntuale rappresentazione di tutti gli aspetti connessi ad una maggiore responsabilizzazione dei giudici. Anche il punto di vista della magistratura associata è stato tenuto presente con l'audizione di qualificati rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati. Non si è invece potuto avere in tempo utile il parere del Consiglio Superiore della Magistratura che pure, a richiesta del relatore, il Ministro Guardasigilli ha detto di avere sollecitato.

Passando ora ad analizzare, nelle sue specificità, il testo che è all'esame dell'Assemblea, quale approvato dalla Commissione, va detto preliminarmente che esso è distinto in tre capi. Essi trattano dei punti essenziali della materia, modificando in parte la legislazione precedente e razionalizzando per altra parte il tessuto normativo attualmente vigente, sparso in varie leggi e privo di un filo conduttore unico.

Il capo I comprende le disposizioni generali concernenti i doveri del magistrato, le fattispecie di illecito, le sanzioni irrogabili, la composizione dell'organo di giudizio disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa, le scadenze temporali del procedimento.

Il capo II raggruppa le norme procedurali, dall'esercizio dell'azione alla chiusura dell'istruttoria, dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con altri giudizi ai provvedimenti cautelari.

Il capo III riguarda, infine, la materia delle incompatibilità e delle situazioni di sopravvenuta inettitudine del magistrato per infermità od altra causa.

In particolare, quanto alle singole norme, nel capo I, all'articolo 1, si identificano i doveri del magistrato nella imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, e riserbo; valori che vengono enunciati non solo per il loro significato deontologico, ma soprattutto per individuare i beni protetti intorno ai quali vengono tipizzati gli illeciti, in modo tale da segnare così anche i confini della responsabilità disciplinare ed i limiti di intervento

del controllo disciplinare. Si potrebbe lamentare l'assenza in questa enunciazione di un riferimento al dovere di rilievo costituzionale di indipendenza; ma si deve ricordare che esso, se non è espresso, è certamente implicito, costituendo il valore aggregante o, se si vuole, la *ratio* degli altri doveri.

Si prescrive poi, al comma 3 dell'articolo 1, che anche al di fuori dell'esercizio dell'attività giudiziaria il magistrato non debba tenere comportamenti riprovevoli tali da compromettere la credibilità della funzione: formulazione che si sostituisce a quella della disciplina in vigore concernenti il prestigio dell'ordine giudiziario, sostituendo così un valore formale con il dato oggettivo della credibilità.

Al comma 2 dello stesso articolo 1, si pone il dovere di rispetto della dignità della persona in ogni atto di esercizio di poteri: richiamo nuovo ed apprezzabile in quanto contiene l'eco degli articoli 2 e 3 e del sostrato personalistico della nostra Costituzione ed insieme impone al magistrato un atteggiamento di servizio alla persona nel rispetto della dignità di lei, che dovrebbe essere considerata come ovvia o scontata, ma che è bene venga ribadita nell'articolo di apertura della nuova legge.

Le singole figure di illecito, che scaturiscono dalla violazione dei generali doveri indicati all'articolo 1, sono elencate negli articoli seguenti, preferendosi alla troppo vaga formula dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale n. 511 del 1946, una tipizzazione che offra maggiori garanzie al magistrato, adeguandosi al principio di legalità, ed offra insieme maggiore chiarezza per il cittadino.

All'articolo 2, in più punti modificato dalla Commissione, vengono quindi indicati i comportamenti costituenti illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, secondo una tipizzazione che raccoglie alcune osservazioni del CSM precedente a quello oggi in carica e con notevoli miglioramenti rispetto al disegno di legge a suo tempo presentato dal Ministro Martinazzoli. La lettera a) raggruppa le infrazioni al dovere di imparzialità; in parti-

colare la Commissione ha ritenuto di modificare la formulazione usata dal disegno di legge per la prima ipotesi, che sembrava piuttosto attenersi ad un'ipotesi di reato.

La lettera *b)* individua le ipotesi di violazione del dovere di correttezza, comprese le interferenze ingiustificate negli affari di altro magistrato provenienti da magistrati investiti comunque di poteri di direzione o di vigilanza.

Alla lettera *c)* si individuano le violazioni del dovere di diligenza professionale. In primo luogo, alla espressione « grave disapplicazione di legge dovuta ad assoluta mancanza di diligenza », la Commissione ha preferito sostituire quella di « grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile », che è, poi, quella impiegata dalla nuova legge sulla responsabilità civile del magistrato, nel definire una delle ipotesi di colpa grave. Si è, inoltre, precisato che la violazione del dovere di diligenza sussiste quando vi è inosservanza di norme regolamentari o disposizioni sul servizio giudiziario, senza che sia richiesta l'ulteriore condizione, prevista dal disegno di legge, dell'apprezzabile « pregiudizio per l'attività dell'ufficio ». Analoghe considerazioni valgono per l'obbligo di residenza, la cui violazione sussiste semplicemente ogni qualvolta manchi l'autorizzazione prevista dalla legge, senza richiedersi anche qui che l'inosservanza dell'obbligo sia causa di disservizio.

Alla lettera *c)* è stata poi aggiunta dalla Commissione, volendosi con ciò sanare una lacuna presente nel disegno di legge governativo, l'ipotesi dell'« adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali », ipotesi relativa ai cosiddetti « provvedimenti abnormi » lesivi di diritti.

La lettera *d)* individua le ipotesi di violazioni del dovere di laboriosità, con formulazioni che si adeguano alle condizioni di lavoro dei singoli magistrati ed ai carichi di lavoro dei singoli uffici. È però da lamentare che le statistiche che pervengono al CSM riportano soprattutto

dati numerici che non evidenziano nella misura dovuta i carichi effettivi dei singoli uffici e dei singoli magistrati, e pertanto anche il tipo e qualità del lavoro svolto e non solo la quantità. Anche per questi motivi, la Commissione ha ritenuto di modificare l'originario testo del disegno di legge, sopprimendo in particolare l'ipotesi della « scarsa laboriosità in rapporto al carico dell'ufficio » e aggiungendo l'ipotesi dell'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile, quando esso sia imposto dalla legge o da disposizioni dell'organo competente.

La lettera *e)* comprende le ipotesi di violazione del dovere di riservatezza, diversamente tipizzate a seconda che si riferiscano ad affari in corso di trattazione, nel qual caso l'illecito sussiste sempre, o ad affari già definiti, nel qual caso l'illecito sussiste quando la violazione è idonea a ledere diritti altrui. A tali previsioni del disegno di legge è stata affiancata quella relativa alla divulgazione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, fuori dai casi in cui ciò costituisca reato.

Alla lettera *f)* sono ricompresi gli illeciti, complementari a specifiche violazioni previste in altri gruppi, consistenti in omissioni imputabili al dirigente dell'ufficio o al presidente di una sezione o un collegio, con la precisazione anche qui introdotta dalla Commissione, che deve trattarsi di comportamenti non costituenti reato, essendo le ipotesi degli illeciti disciplinari conseguenti a reato disciplinate espressamente dall'articolo 4.

Per ciascun gruppo di illeciti si è usata una clausola di chiusura, che consente la punibilità anche di comportamenti innominati, lesivi degli interessi protetti, evitandosi così il ricorso ad un'unica clausola di chiusura, che finirebbe per attenuare lo scopo della tipicizzazione; il che costituisce un passo in avanti rispetto al disegno di legge Martinnazzoli.

L'articolo 3 individua, tipicizzandoli, gli illeciti disciplinari compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni.

La lettera *a*) comprende episodi di malcostume, consistenti nell'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, mentre la lettera *b*) si riferisce a rapporti intrattenuti dal magistrato che possono incidere sulla credibilità della funzione.

Alla lettera *c*) si prevede, quale illecito, l'assunzione di incarichi o lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio alla laboriosità.

Alla lettera *d*) si affronta il delicato problema di manifestazioni, da parte del magistrato, di consenso o di dissenso in ordine a procedimenti in corso idonei a condizionare la libertà del magistrato precedente e ad arrecare danno alla credibilità della funzione giudiziaria. Sul punto la giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM è stata oscillante, pur trattandosi di una questione essenziale perché il cittadino abbia fiducia nell'amministrazione della giustizia. Si tratta, quindi, di bilanciare tale interesse e l'interesse alla dignità dell'ordine giudiziario con il diritto alla libera manifestazione del pensiero, così come sottolineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 100 del 1981; il disegno di legge del Governo si è mosso appunto su questa linea richiedendo, perché si abbia illecito disciplinare, che concorrano particolari elementi oggettivi e soggettivi.

In particolare, la Commissione ha ritenuto di precisare tali elementi, prevedendo che l'illecito sussista quando la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine a procedimenti in corso, sia idonea, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, a condizionare l'attività o la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Infine l'articolo 3 colpisce, alla lettera *e*), ogni comportamento che comprometta gravemente la credibilità della funzione giudiziaria, valore che è così assunto come criterio guida della responsabilità disciplinare.

All'articolo 4 si prevedono gli illeciti disciplinari conseguenti a reati, con una

norma non del tutto nuova, che recepisce una tendenza affermatasi nella giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM.

La Commissione ha emendato l'articolo 4 del disegno di legge, specificando che costituiscono illeciti disciplinari i fatti per i quali è intervenuta condanna per delitto « doloso o preterintenzionale », nei casi in cui la legge stabilisca la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; criterio ritenuto più significativo di quello basato sulla distinzione tra delitti perseguibili d'ufficio e delitti perseguibili a querela di parte.

Alle lettere *b*) e *c*), relative rispettivamente a condanne per delitto colposo o a condanna alla pena dell'arresto, la Commissione ha preferito far ricorso al solo criterio della pena edittale, quale indicatore della gravità del reato, sopprimendo ogni riferimento ad ulteriori requisiti di carattere oggettivo o soggettivo, che potrebbero ampliare eccessivamente l'ambito di discrezionalità del CSM.

L'articolo 5 individua le sanzioni disciplinari, la loro consistenza ed i modi di esecuzione. Su esse la Commissione si è particolarmente soffermata, trattandosi di un punto particolarmente delicato, non ritenendo di per sé sufficiente l'accuratezza nella disciplina del procedimento disciplinare. Se le sanzioni non hanno efficacia realmente dissuasiva si rischia infatti di costruire « giganti con i piedi di argilla ».

Sul punto va ricordato che la disciplina oggi in vigore aveva una sua coerenza quando i magistrati non godevano di progressione automatica di carriera. Introdotta questa, l'efficacia dissuasiva delle sanzioni, che non incidono sulla carriera se non alcune, è certamente diminuita. Ecco perché sia il disegno di legge sia la proposta della Commissione hanno introdotto, a fianco delle sanzioni tradizionali, anche sanzioni incidenti sulla carriera, come la sanzione dell'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo, prevista nel disegno di legge ed ampliata dalla Commissione con il riferimento anche agli incarichi di col-

laborazione direttiva, in modo tale da aumentarne l'efficacia deterrente.

È stata inoltre introdotta, nel testo licenziato dalla Commissione, la sanzione della sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni, mentre è stata soppressa la sanzione della destituzione, prevista nel regime vigente, anche a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale relativa al trattamento di quiescenza, che ha fatto venir meno ogni differenza rispetto alla rimozione. Si è ritenuto infine di mantenere la pur debolissima sanzione dell'ammonimento al fine di consentire la possibilità di graduare, in riferimento alla gravità o al tipo di illecito, l'assetto sanzionatorio.

L'articolo 6 del disegno di legge stabilisce un collegamento tra la sanzione minima applicabile e il tipo di illecito, affiancandosi così opportunamente, alla tipizzazione degli illeciti, una tipizzazione delle sanzioni, che costituisce un limite alla discrezionalità del Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione ha ritenuto opportuno considerare in una posizione a sé l'ipotesi, già prevista nel testo del disegno di legge, dell'esercizio di attività o assunzione di incarichi non consentiti, collegandola alla previsione di una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni.

L'articolo 7 riguarda poi le sanzioni accessorie del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio, la cui applicazione è discrezionale nelle ipotesi previste dal comma 1, ed obbligatoria in quelle tassativamente previste al comma 2, così come modificato dalla Commissione.

Gli articoli 8 e 9 riguardano le competenze e la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ed il meccanismo delle sostituzioni dei componenti, razionalizzando la disciplina vigente.

L'articolo 10, poi, conferma che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale procede all'istruttoria.

L'articolo 11 disciplina i termini che scandiscono l'iter del procedimento disciplinare, precisando innanzitutto, al comma 1, che l'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto e sopprimendo l'imprecisa e ambigua definizione di « piena notizia del fatto », contenuta nel testo del disegno di legge.

Il comma 2 è stato modificato, a fini di maggiore chiarezza, dalla Commissione, che ha altresì colmato una lacuna contenuta nel disegno di legge, che non prevedeva un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi alla sezione disciplinare a seguito di sentenza di annullamento di un provvedimento disciplinare da parte della Corte di Cassazione.

Il capo II contiene la disciplina del procedimento, con norme che razionalizzano e completano la normativa attualmente vigente. In aderenza all'articolo 107 della Costituzione, si è conservata la doppia titolarità dell'azione disciplinare, da parte del Ministro e da parte del procuratore generale, con la previsione all'articolo 12 di meccanismi, naturalmente differenziati, diretti anche a contemperare gli inconvenienti che potrebbero derivare dalla doppia titolarità.

All'articolo 13, si prevede poi che l'incolpato possa farsi assistere da altro magistrato come difensore, nonostante i dubbi avanzati sul punto di dottrina.

A norma dell'articolo 14, l'istruttoria può terminare con l'archiviazione disposta dalla sezione disciplinare del CSM, su richiesta del Ministro o del procuratore generale, oppure in determinati casi disposta direttamente dal Ministro, che ne dà notizia al CSM; sul punto è da notare che il testo licenziato dalla Commissione esclude che all'archiviazione possa procedere direttamente il procuratore generale.

L'istruttoria può inoltre terminare con la richiesta del procuratore generale di non farsi luogo alla discussione orale dinanzi alla sezione disciplinare (articolo 15, comma 1) o con il decreto che fissa la discussione orale sulla base delle richieste formulate dal pubblico ministero (articolo 15, comma 3).

L'articolo 16, relativo alla discussione nel giudizio disciplinare e alla decisione, disciplina un argomento che è stato oggetto di approfondita riflessione da parte della Commissione: quello della pubblicità delle sedute della sezione disciplinare.

Il disegno di legge prevedeva che la discussione non fosse pubblica, tranne che l'incolpato non vi consentisse, e che comunque non fosse pubblica, quando ciò potesse incrinare la credibilità della funzione giudiziaria, scegliendo così una strada che costituiva un condivisibile punto di equilibrio tra interessi e valori contrapposti.

Il comma, 2 dell'articolo 16, nel testo della Commissione, prevede ora, come principio generale, che la discussione sia pubblica, raccogliendosi così un suggerimento proveniente anche dalla Associazione Nazionale Magistrati. Tuttavia si è riconosciuta la necessità di tutelare il diritto alla riservatezza, in particolare dei soggetti che siano « terzi », rimettendosi il potere discrezionale di disporre la non pubblicità alla stessa sezione disciplinare, su richiesta del pubblico ministero.

L'articolo 16 prevede poi, come formula assolutoria, che « si dichiara escluso l'addebito », non rifacendosi così a formule di carattere penalistico, non sempre adeguate al giudizio disciplinare.

Gli articoli da 17 a 26 sono rivolti a disciplinare i rapporti tra l'azione disciplinare ed altri giudizi, civili o penali, i provvedimenti di sospensione cautelare necessari o facoltativi, il ricorso per Cassazione (per il quale è stata prevista, innovando, l'applicabilità delle forme del rito penale), gli effetti delle decisioni sullo stato giuridico ed economico dei magistrati ed il giudizio di revisione.

Il capo III è dedicato alla disciplina delle incompatibilità, che è tendenzialmente completa, anche con notevoli innovazioni rispetto alla normativa vigente. Come detto in apertura di questa relazione, si tratta di un aspetto della normativa che completa la tematica della responsabilità disciplinare dandone una de-

lineazione e strutturazione più moderna, principalmente tesa a definire con maggiore precisione il valore della indipendenza e della sua immagine.

L'articolo 27, nel testo della Commissione, individua le seguenti situazioni di incompatibilità con la funzione di magistrato:

a) assunzione di pubblici o privati impieghi, ad esclusione degli uffici di membro di una delle Camere, del parlamento europeo o di consigli regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali;

b) l'esercizio di libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, o di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali;

c) l'assunzione di incarichi di arbitrato, anche nei casi in cui è parte un'amministrazione pubblica e nei casi attualmente previsti nel capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici;

d) l'esercizio di attività di libero insegnamento privato, escluso quello universitario;

e) la partecipazione a commissioni giudicatrici di esame e di concorso, escluse quelle per l'accesso e la progressione nelle professioni forensi, giudiziarie e notarili;

f) l'esercizio di funzioni amministrative, tranne quelle di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché degli uffici della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché dell'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

Occorre dar conto a questo punto di un disegno di legge del Governo (a.C. 2912), che reca il titolo « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari », assegnato alla II Commissione giustizia, successivamente alla conclusione dell'esame in sede referente degli altri progetti di legge, e di

cui la Commissione ha deliberato l'abbinamento ai fini della relazione per l'Assemblea.

Innanzitutto il disegno di legge n. 2912 presceglie per la definizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, una via diversa da quella seguita dalla Commissione, la via della delega al Governo all'emanazione di decreti legislativi.

In base ai criteri direttivi indicati per l'esercizio della suddetta delega, la distinzione tra incarichi vietati e incarichi consentiti appare più complessa ed articolata di quella risultante dall'articolo 27 del testo licenziato dalla Commissione.

Sono da vietarsi, a norma del disegno di legge, oltre agli incarichi già vietati dalla normativa vigente (esercizio di libere professioni o di commerci ed industrie), gli incarichi conferiti da privati e quelli di componente del collegio arbitrale, tra chiunque si svolga l'arbitrato, e quelli conferiti da enti pubblici locali o a carattere nazionale, diversi dallo Stato.

Il disegno di legge-delega consente invece l'assunzione, a determinate condizioni, dirette ad assicurare imparzialità e indipendenza del magistrato di incarichi conferiti da amministrazioni statali, degli incarichi di presidente di collegi arbitrali, purché conferiti dallo Stato, degli incarichi di insegnamento e ricerca, sempre se conferiti da soggetti pubblici, e di quelli relativi a cariche in organizzazioni sportive.

Si prevede poi che l'assunzione degli incarichi consentiti debba avvenire su autorizzazione del CSM, tranne che per quelli conferiti da organi costituzionali o direttamente dalla legge a magistrato specificamente individuato.

Il disegno di legge-delega all'articolo 2, lettera *d*), prevede il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per un numero limitato di magistrati cui siano conferiti incarichi continuativi presso organi statali, per una durata non superiore a cinque anni.

L'articolo 29 del testo approvato dalla II Commissione prevede invece per gli incarichi consentiti, la cui assunzione venga autorizzata dal CSM, un limite di durata

di cinque anni, prorogabile una sola volta per non più di due anni; prevede inoltre che un successivo incarico possa essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, il magistrato ha esercitato per almeno cinque anni funzioni giudiziarie. Il collocamento fuori ruolo del magistrato è poi previsto per i casi di incarichi presso uffici legislativi dei Ministeri e presso gli altri organi indicati dal comma 5 dell'articolo 27 ed in ogni caso non può essere concesso per una durata superiore ai dieci anni.

Un problema rimasto infine irrisolto dal testo approvato dalla Commissione, e nel quale vi è pur stato un ampio dibattito, è quello della disciplina transitoria della posizione dei magistrati attualmente impegnati presso amministrazioni statali.

L'articolo 28, del quale si è già detto, affronta un altro problema che ha impegnato la Commissione giustizia, quello della pubblicità dei vincoli associativi del magistrato; la Commissione dopo ampio dibattito, ha ritenuto, ferma restando la libertà di associazione del magistrato, di dover imporre allo stesso l'obbligo di comunicare al CSM l'iscrizione ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, prevedendo che il CSM possa consentire la conoscenza di tali comunicazioni, su richiesta di chi vi ha interesse.

Collegato al tema della conoscibilità esterna della posizione del magistrato, è anche l'articolo 30, che prevede la formazione di elenchi pubblici e liberamente consultabili di tutti gli incarichi esterni rivestiti dai magistrati.

A chiusura di questa illustrazione, va infine osservato che la Commissione ha ritenuto tali norme, per ovvie ragioni di rispetto del principio di eguaglianza, si debbano applicare non soltanto ai magistrati ordinari, ma anche a quelli amministrativi e militari. Ne deriva che tutte le funzioni che per i magistrati ordinari sono esercitate dal CSM, vengano attribuite per gli altri ai rispettivi organi di autogoverno.

Dal punto di vista sistematico, tuttavia, si può notare che manca nel testo licenziato dalla Commissione, una norma

di carattere generale relativa all'ambito di applicazione soggettivo della disciplina delle incompatibilità, sulla cui necessità peraltro la Commissione giustizia aveva posto l'accento.

Tornando all'esame del testo che si presenta all'esame dell'Assemblea, va poi sottolineato che l'articolo 31 disciplina, con una modifica di carattere essenzialmente formale, le incompatibilità per vincoli di coniugio, parentela o affinità, mentre l'articolo 32 prevede, oltre alle sanzioni disciplinari, la destinazione ad altre funzioni o il trasferimento ad altra sede per il magistrato che versi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 27 e 31, oppure che per qualsiasi causa, anche indipendente da sua colpa, non possa in quella sede o quell'ufficio, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione. Sono queste le situazioni di cosiddetta « incompatibilità ambientale », che il vigente articolo 2 del decreto luogotenenziale del 1946 comprende nella formula « quando, anche senza colpa del magistrato, siano venute meno le condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario », formula che ha formato oggetto di forti critiche, anche sotto il profilo delle garanzie del magistrato.

L'articolo 33 disciplina il provvedimento, ispirato a criteri garantistici, per l'applicazione dei rimedi previsti per le situazioni di incompatibilità, mentre all'articolo 34, si disciplinano i provvedimenti di dispensa dal servizio, di collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità o sopravvenuta inettitudine.

Integrando tale ultimo articolo la II Commissione ha inoltre ritenuto necessario precisare legislativamente (e non lasciare alla discrezionalità del CSM) che nei casi in cui il procedimento disciplinare si concluda con una decisione di non luogo a procedere per infermità di mente del magistrato venga immediatamente attivato il procedimento di dispensa dal servizio del magistrato stesso.

Un ulteriore problema sul quale è necessaria, a parere della Commissione, una

ulteriore riflessione nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea è costituito dalla mancata previsione degli effetti del condono delle sanzioni disciplinari. Nel passato le leggi di condono per i pubblici impiegati sono state applicate dal CSM anche ai magistrati, con la conseguenza che dal fascicolo personale veniva eliminato ogni riferimento agli illeciti commessi, dei quali non era quindi possibile tenere alcun conto in sede di adozione di provvedimenti riguardanti funzioni o carriera. Ciò perché si riteneva che il silenzio sul punto da parte delle leggi di condono (che invece esplicitamente facevano riferimento ad altri corpi dello Stato come quelli militari o militarizzati) potesse o dovesse intendersi come estensibilità del condono ai magistrati, assecondandosi quella logica tanto criticata quanto abusata dal nostro Stato di cancellare illeciti (a cominciare da quelli edilizi, per i quali almeno vi è la contropartita di rinsanguare le casse dello Stato). È evidente come questa estensibilità sino ad oggi lasciata alla discrezionalità dell'organo di governo della magistratura richieda una risposta chiara ed in senso contrario da parte del Parlamento. Vanificare con un condono quel tanto o quel poco di sanzione che sia stato comminato a chi è venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza significherebbe introdurre una inaccettabile beffa. La Commissione ritiene di lasciare all'Assemblea la soluzione tecnica preferibile, ma ne sottolinea l'assoluta necessità al fine di dare credibilità all'intera nuova legge sulla responsabilità disciplinare. Alla credibilità della funzione giudiziaria, onorevoli Colleghi, va rivolta l'attenzione di tutti noi non per una ragione di mera apparenza (la quale pure ha una sua importanza, come giustamente viene ripetuto in dichiarazioni del CSM sin dal luglio 1981), ma per ragioni di sostanza. Il cittadino può continuare a credere ed a fare affidamento nella giustizia, regola essenziale della democrazia, se ha di fronte un giudice imparziale, corretto, diligente, laborioso, riservato: che sono poi i doveri fissati dall'articolo 1 del testo approvato

che sottoponiamo all'esame dell'Aula e che la stessa magistratura associata sotto-linea come imprescindibili esigenze.

Non possiamo ritenere di avere risolto il problema della responsabilizzazione dei magistrati con la recente legge sulla loro responsabilità civile, che rimane solo un tassello e per giunta neppure centrale, dello sforzo riformatore che in questa legislatura il Parlamento sta attuando.

Dobbiamo essere consapevoli invece della centralità di una legge, come quella alla nostra attenzione, che non si limiti a prevedere e sanzionare comportamenti devianti, ma li colleghi ad una più attenta definizione del regime delle incompatibilità, garantendo in questo modo al cittadino, strumenti più efficaci e moderni per controllare e migliorare la qualità dei suoi giudici, da affiancare a quelli che, si auspica in un futuro ben prossimo, ver-

ranno introdotti per misurare la professionalità iniziale e stimolarla lungo il corso della carriera.

È con questi intendimenti, onorevoli Colleghi, che la Commissione sottopone il testo da essa approvato ed in alcuni punti profondamente modificato, consapevole che, se alcuni aspetti abbisognano ancora di precisazioni e confronti, le sue linee di fondo siano indubbiamente rispondenti alle attese non solo del Paese, ma di quella parte della magistratura — e mi sia consentito dire che è la grande maggioranza — che alla indipendenza ed imparzialità davvero crede e mostra di credere operando perché questi baluardi rimangano non quali privilegi corporativistici bensì come garanzie del cittadino.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI,
Relatore.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1996

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Doveri del magistrato).

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.

2. In ogni atto di esercizio dei poteri deve rispettare la dignità della persona.

3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti riprovevoli che compromettano la credibilità della funzione.

4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.

ART. 2.

*(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).*

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giu-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Doveri del magistrato).

Identico.

ART. 2.

*(Illeciti disciplinari
nell'esercizio delle funzioni).*

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) fuori dei casi in cui costituiscano reato, i comportamenti arrecanti illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giu-

diziaria di altro magistrato, anche se attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra grave violazione del dovere di correttezza;

c) la grave disapplicazione di legge dovuta ad assoluta mancanza di diligenza; il manifesto perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti, civili o penali, privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità della legge quando ne consegue un apprezzabile pregiudizio per l'attività dell'ufficio; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti o se l'inosservanza dell'obbligo è causa di disservizio; ogni altra grave violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, la scarsa laboriosità in rapporto al carico dell'ufficio, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione o del presidente di un collegio; ogni altra grave violazione del dovere di laboriosità;

e) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, relativamente agli affari definiti;

f) l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da

diziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il manifesto perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti, civili o penali, privi di motivazione quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso in modo rilevante diritti personali o patrimoniali; la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

d) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

e) fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che determinano la divulgazione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione o, quando è idonea a ledere diritti altrui, sugli affari definiti;

f) fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, l'omissione, da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della

parte del dirigente l'ufficio o di quello cui compete il dovere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 28 o di uno dei casi previsti dagli articoli 29 e 31.

ART. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare abitualmente persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che gli consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere abitualmente rapporti di affari con una di tali persone;

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da pregiudicare la laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato che la esprime o per i tempi o le modalità, è idonea a condizionare la libertà del magistrato che si occupa del procedimento o ad arrecare grave pregiudizio alla credibilità della funzione giudiziaria nel suo concreto esercizio;

e) ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.

sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o di quello cui compete il dovere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 27 e 31 o di uno dei casi previsti dagli articoli 32 e 34.

ART. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori delle funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente, lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio alla laboriosità;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare l'attività o la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) *identica.*

ART. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti a reato).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile di ufficio ovvero per delitti perseguibili a querela di parte quando la legge stabilisce una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo quando la legge stabilisce una pena non inferiore a tre anni di reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto, sempre che presentano, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità.

2. L'estinzione del delitto per amnistia o per prescrizione non escludono l'illecito disciplinare.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonimento;
- b) la censura;
- c) la perdita dell'anzianità;
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo;

e) la rimozione.

2. L'ammonimento consiste nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri, in rapporto all'illecito com-

ART. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo quando la legge stabilisce una pena non inferiore a tre anni di reclusione;

c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto.

2. L'estinzione del delitto per amnistia o per prescrizione non esclude l'illecito disciplinare.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*;
- d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

f) *identica*.

2. *Identico*.

messo, espresso nel dispositivo della decisione.

3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.

4. La perdita dell'anzianità va da due mesi a due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.

5. La temporanea incapacità ad incarico direttivo va da sei mesi a due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica; alla scadenza del termine non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.

6. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.

7. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 6 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.

8. Degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

ART. 6.

(Sanzioni
per determinati illeciti disciplinari).

1. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla censura:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti della legge;

c) l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità da parte del magistrato cui detta causa si riferisca, eccezion fatta dell'ipotesi prevista dal comma 1 del successivo articolo 27;

d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

ART. 6.

(Sanzioni
per determinati illeciti disciplinari).

1. *Identico.*

e) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, prima parte della lettera b), se abituali e gravi;

f) il reiterato perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

g) il reiterato e grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

h) la scarsa laboriosità, se abituale;

i) la grave e abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

m) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

b) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) l'esercizio di attività o l'assunzione di incarichi od uffici non autorizzabili perché incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

3. È punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di sezione, se abituale e grave.

4. È rimosso di diritto il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in condanna, condizionalmente sospesa, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo o che incorre in una

2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) **soppressa** (v. comma 4).

3. *Identico*.

4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi ai sensi dell'articolo 27, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati per legge o non autorizzati.

5. È rimosso di diritto il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dei pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in condanna, non condizionalmente sospesa, a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo o che incorre in

qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 7.

(Sanzioni accessorie del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio).

1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. Il trasferimento è disposto in ogni caso quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera *a)* dell'articolo 2 e dalla lettera *a)* dell'articolo 3, ovvero quando il magistrato esercita attività o assume incarichi od uffici non autorizzabili.

ART. 8.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello,

una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 7.

(Sanzioni accessorie del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio).

1. *Identico.*

2. Il trasferimento è disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera *a)* dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, dalla lettera *a)* dell'articolo 3 e dal comma 4 dell'articolo 6, ovvero quando è inflitta la sanzione di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 5.

ART. 8.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

Identico.

due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

ART. 9.

(Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo precedente sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo precedente; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

ART. 9.

(Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare).

Identico.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

ART. 10.

(Pubblico ministero ed istruttoria).

1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

2. All'istruttoria del procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.

ART. 11.

(Termini).

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla piena notizia del fatto. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

2. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare, anche se successivamente annullata. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

ART. 10.

(Pubblico ministero ed istruttoria).

Identico.

ART. 11.

(Termini).

1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto.

2. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento, il procuratore generale deve richiedere al Consiglio superiore della magistratura l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza della sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia della sentenza disciplinare nel giudizio di rinvio decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del processo. Quando i termini non sono

3. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata nell'istruzione la sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o nel giudizio la sentenza irrevocabile o sia divenuto esecutivo il decreto di condanna, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

CAPO II.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 12.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia mediante richiesta di istruttoria al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore generale promuove l'azione disciplinare comunicando al Consiglio che procede all'istruttoria; dell'avvenuto esercizio è data comunicazione anche al Ministro, con l'indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale; analoga facoltà compete al Ministro nel corso dell'istruttoria.

osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

3. *Identico.*

CAPO II.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 12.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del procedimento).

Identico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbono comunicare al Ministro e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto suscettibile di valutazione in sede disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici quei fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano suscettibili di valutazione disciplinare.

4. La richiesta del Ministro al procuratore generale per l'istruttoria o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

5. Il procuratore generale può contestare fatti nuovi nel corso dell'istruttoria anche se l'azione è stata promossa dal Ministro.

ART. 13.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti istruttori).

1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore, che può designare in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.

2. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni da quello in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quello della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Per l'istruttoria si osservano, in quanto compatibili, le norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, eccezion fatta di quelle che comportano l'e-

ART. 13.

(Comunicazioni all'incolpato ed atti istruttori).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti sono applicabili le disposizioni degli articoli 366, 372, e 373 del codice penale.

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato più anziano di quello sottoposto a procedimento disciplinare e che svolga le sue funzioni nel distretto dove l'atto dev'essere compiuto.

ART. 14.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 10, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento con richiesta di istruttoria al procuratore generale.

2. Il Ministro o il procuratore generale provvedono direttamente all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 2 e 3. Alle segnalazioni in materia disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 1.

ART. 15.

(Chiusura dell'istruttoria).

1. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede con provvedimento motivato di non farsi luogo alla discussione orale. Negli

4. Per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato più anziano che lo precede nel ruolo d'anzianità, di quello sottoposto a procedimento disciplinare e che svolga le sue funzioni nel distretto dove l'atto dev'essere compiuto.

ART. 14.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della notizia del fatto di cui all'articolo 11, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento con richiesta di istruttoria al procuratore generale.

2. Il Ministro provvede direttamente all'archiviazione di esposti e denunce concernenti fatti che non corrispondono ad alcuno degli illeciti disciplinari di cui agli articoli 2 e 3 e ne dà notizia al Consiglio superiore della magistratura. Alle segnalazioni in materia disciplinare effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, dai consigli giudiziari e dai dirigenti degli uffici si applica, in ogni caso, la disposizione di cui al comma 1.

ART. 15.

(Chiusura dell'istruttoria).

Identico.

altri casi formula le sue richieste al presidente della sezione disciplinare e ne invia copia al Ministro di grazia e giustizia.

2. Il Ministro può chiedere l'integrazione o la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale.

3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.

4. Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al suo difensore se già designato.

5. Sulla richiesta di non farsi luogo alla discussione orale la sezione decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4.

ART. 16.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione).

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare, nominato dal presidente, fa la relazione.

2. La discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato vi consenta; tuttavia, anche in questo secondo caso, la sezione disciplinare, su richiesta del pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa.

3. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato come difensore.

4. La sezione può assumere anche di ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'ispettorato, dei consigli giudiziari e dei dirigenti gli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite in istruttoria; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme

ART. 16.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione).

1. *Identico.*

2. La discussione è pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta del pubblico ministero, può disporre altrimenti a tutela del terzo.

Soppresso.

3. *Identico.*

del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezion fatta di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

5. La sezione delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi dev'essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

6. In caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'incolpato.

7. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare dichiara escluso l'addebito disciplinare.

8. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione entro trenta giorni dalla deliberazione.

ART. 17.

(Rapporti con altri giudizi).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto; ma se per questo è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso fino al provvedimento di archiviazione o al passaggio in giudicato della sentenza.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

ART. 18.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare ed è collocato fuori dal ruolo

4. *Identico.*

Soppresso.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

ART. 17.

(Rapporti con altri giudizi).

Identico.

ART. 18.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato sottoposto a processo penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio con provvedimento della sezione disciplinare ed è collocato fuori dal ruolo

organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento di coercizione personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione permane sino alla sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di assoluzione; può essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura di coercizione personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza istruttoria non più soggetta ad impugnazione o è assolto con sentenza irrevocabile.

ART. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti suscettibili di valutazione disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui un provvedimento restrittivo della libertà personale o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione permane sino alla sentenza istruttoria di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di assoluzione; può essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura restrittiva della libertà personale cessa o viene revocata.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ART. 19.

(Sospensione cautelare facoltativa).

Identico.

4. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 18.

ART. 20.

(Ricorso per Cassazione).

1. Contro le decisioni e i provvedimenti in materia di sospensione l'accusato, il Ministro o il procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale.

2. La Corte di cassazione decide a sezioni unite.

3. Il ricorso ha effetto sospensivo, tranne che per i provvedimenti di sospensione del magistrato.

ART. 21.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso).

1. Quando l'accusato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti.

ART. 22.

(Reintegrazione a seguito di assoluzione).

1. Il magistrato sospeso o assegnato ad altre funzioni ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore, a tutti gli effetti, qualora sia assolto con sentenza irrevocabile. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

ART. 20.

(Ricorso per Cassazione).

Identico.

ART. 21.

(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso).

Identico.

ART. 22.

(Reintegrazione a seguito di assoluzione).

Identico.

ART. 23.
(Revisione).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

ART. 24.
(Istanza di revisione).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 23.
(Revisione).

Identico.

ART. 24.
(Istanza di revisione).

Identico.

3. Nei casi previsti dall'articolo 23, lettere *a)* e *c)*, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

ART. 25.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sanzione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti o se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 26.

(Giudizio di revisione).

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

ART. 25.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti o se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. *Identico.*

ART. 26.

(Giudizio di revisione).

Identico.

CAPO III
INCOMPATIBILITÀ

ART. 27.

(Incompatibilità di funzioni).

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici; possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, rappresentante italiano al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale alle condizioni e con i limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

2. I magistrati non possono esercitare libere professioni, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

CAPO III
INCOMPATIBILITÀ

ART. 27.

(Incompatibilità di funzioni).

1. *Identico.*

2. I magistrati non possono esercitare libere professioni anche se non ordinate in albi professionali, attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.

3. I magistrati non possono espletare incarichi di arbitrato, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale divieto si applica anche agli incarichi previsti dall'articolo 61 e al cumulo degli impieghi pubblici previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Non possono altresì svolgere attività di libero insegnamento privato escluso quello universitario.

4. I magistrati non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

5. I magistrati non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative, tranne quelle di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli uffici della Corte costituzionale e del Con-

siglio superiore della magistratura, nonché dell'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 28.

(Comunicazione sull'appartenenza ad associazioni od organizzazioni).

1. I magistrati che si iscrivono o che comunque fanno parte di una associazione o organizzazione di qualsiasi natura devono darne comunicazione entro trenta giorni al Consiglio superiore della magistratura.

2. Su richiesta di chi vi ha interesse, il Consiglio superiore della magistratura può dare notizia delle associazioni o organizzazioni delle quali il magistrato fa parte.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.

ART. 29.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Gli incarichi che è consentito al magistrato poter svolgere devono essere autorizzati, per i magistrati ordinari, dal Consiglio superiore della magistratura, e per i magistrati militari e amministrativi dai rispettivi organi di autogoverno.

2. Gli incarichi autorizzati non possono comunque avere durata superiore a cinque anni. Il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno possono tuttavia autorizzare una proroga per non più di due anni, comunque non rinnovabile, tenuto conto di particolari e gravi esigenze connesse all'incarico espletato.

3. Un successivo incarico potrà essere autorizzato solo se, dopo l'incarico già svolto, il magistrato ha esercitato per almeno cinque anni funzioni giudiziarie.

4. Nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 27, il magistrato è collocato fuori ruolo. Il periodo di collocamento

fuori ruolo del magistrato per incarichi non può complessivamente superare i dieci anni.

ART. 30.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti da magistrati ordinari, amministrativi e militari.

2. L'elenco è pubblico e ciascun cittadino può prenderne visione.

ART. 28.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. I magistrati che sono tra loro legati da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario, salvo che il Consiglio superiore della magistratura escluda in relazione al numero dei componenti l'ufficio o ad altri elementi, qualsiasi intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale un suo parente in linea retta all'infinito o in li-

ART. 31.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale esercita le funzioni di magistrato il coniuge, un parente o un affine fino al terzo grado. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto qualora, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non sia compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.

2. *Identico.*

nea collaterale fino al secondo grado ovvero il coniuge o un affine in linea retta sia imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o sia sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 29.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra sede per incompatibilità).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 27 e 28 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, lettera b), il magistrato dev'essere trasferito in altro distretto.

3. *Identico.*

ART. 32.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra sede per incompatibilità).

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 27 e 31 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.

2. Nei casi previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 31, il magistrato dev'essere trasferito in altro distretto.

ART. 30.

(Norme procedurali).

1. Quando ricorre una delle situazioni previste negli articoli 27, 28 e 29, il magistrato interessato o il dirigente l'ufficio ovvero quello cui compete il potere di sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su richiesta del Ministro o di ufficio.

2. La competente commissione del Consiglio, compiuti eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

3. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prenderne visione, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

5. La data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato.

6. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,

ART. 33.

(Norme procedurali).

1. Quando ricorre una delle situazioni previste negli articoli 27, 31 e 32, il magistrato interessato o il dirigente l'ufficio ovvero quello cui compete il potere di sorveglianza, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio superiore della magistratura può anche attivarsi su richiesta del Ministro o di ufficio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

7. Nel caso previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera *b*), quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

ART. 31.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità).

1. Se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine il magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio.

2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle vigenti disposizioni. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizione di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.

3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 30. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.

7. Nel caso previsto dalla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 31, quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne faccia domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.

ART. 34.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o destinazione ad altre funzioni per infermità).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 33. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.

5. *Identico.*

6. La sezione disciplinare, ove pronunci non luogo a procedere per la sussi-

ART. 32.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 12, secondo comma, 16, primo comma, 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, secondo comma, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 21 e da 28 a 37 del regio decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511; 4, 6 e 17, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

stenza delle condizioni previste dall'articolo 3 del regio decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, trasmette gli atti alla competente commissione referente perché venga attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

ART. 35.

(Norme abrogate).

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

N. 2912

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, alla revisione della disciplina concernente gli incarichi extragiudiziari ai magistrati ordinari, nel tempo e secondo i criteri indicati negli articoli seguenti.

ART. 2.

1. Nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede, anche modificando l'attuale normativa, alla individuazione delle attività che i magistrati ordinari non possono esplicare e degli incarichi che non possono assumere, secondo i criteri che seguono:

a) debbono essere compresi nei divieti le attività e gli incarichi di tipo professionale o commerciale o industriale, nonché gli incarichi conferiti da privati, anche quando siano previste forme di finanziamento o di partecipazione pubblica;

b) debbono essere compresi nei divieti gli incarichi di arbitro unico o di componente del collegio arbitrale, anche se è parte la pubblica amministrazione, salvo il disposto della lettera d);

c) debbono essere compresi nei divieti gli incarichi che creano un rapporto con enti pubblici locali o con enti a carattere nazionale diversi dallo Stato;

d) debbono essere esclusi dai divieti gli incarichi conferiti da amministrazioni statali, sempre che siano compatibili con le esigenze del servizio giudiziario e non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato; tuttavia gli incari-

chi continuativi da svolgersi presso organi o istituzioni statali sono conferibili ad un numero limitato di magistrati in rapporto alle esigenze generali del servizio giudiziario e comportano il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per una durata non superiore a cinque anni. Si deve stabilire con disposizione transitoria che per i magistrati collocati fuori del ruolo organico in conseguenza di incarichi che, secondo la legislazione anteriore, comportano tale collocamento, la norma sulla durata temporanea comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) debbono essere esclusi dai divieti gli incarichi di presidente di collegi arbitrali quando sono conferiti dallo Stato, e gli incarichi di insegnamento, di studio, di ricerca o di attività culturali conferiti da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici ovvero da enti od organismi internazionali quando hanno per oggetto materie attinenti a funzioni giudiziarie, o riguardano riforme relative all'amministrazione della giustizia, salvo in ogni caso il limite della compatibilità con la funzione in concreto esercitata; per gli incarichi arbitrali la disciplina delegata deve contenere specifiche norme relative alla distribuzione degli stessi in modo da evitare che siano abitualmente conferiti a magistrati di un medesimo ufficio;

f) devono essere esclusi dai divieti gli incarichi, non retribuiti, a componenti di organi giudiziari sportivi ed a cariche organizzative e tecniche di Associazioni e Federazioni sportive, nonché quelli del CONI;

g) tutti gli incarichi consentiti debbono essere autorizzati, previo parere del Consiglio giudiziario, dal Consiglio superiore della magistratura, che valuta la compatibilità con le esigenze del servizio giudiziario e con l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato anche in rapporto a chi conferisce l'incarico e alla natura dell'incarico stesso; per i magistrati che sono fuori del ruolo organico perché addetti a funzioni amministrative

presso il Ministero di grazia e giustizia provvede il Ministro. L'autorizzazione è data per la durata dell'incarico; nel caso di durata indeterminata o superiore a tre anni, alla scadenza del triennio l'autorizzazione deve essere rinnovata;

h) non occorre autorizzazione per gli incarichi conferiti direttamente dalla legge a magistrato specificamente individuato e non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre amministrazioni, e per quelli conferiti dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dalla Corte costituzionale; per tali incarichi il Consiglio superiore della magistratura valuta soltanto la compatibilità con la permanenza del magistrato nel ruolo organico anche in rapporto alle funzioni esercitate;

i) debbono essere previsti limiti per la conferibilità di incarichi ai titolari di uffici direttivi sia in rapporto ai doveri e alla complessità dell'ufficio sia in rapporto al luogo ove l'incarico dovrebbe espletarsi.

ART. 3.

1. Salvo quanto disposto nell'articolo 2, fino a quando non interverrà la disciplina della materia di cui al comma terzo dell'articolo 98 della Costituzione, nessun divieto o limite può essere previsto per le attività riconducibili alle manifestazioni di pensiero, per le espressioni della libertà di associazione e per qualunque altra esplicazione delle libertà della persona.

PROPOSTE DI LEGGE**N. 733****ART. 1.**

1. I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici. Non possono esercitare industrie e commerci, né qualsiasi libera professione, anche non connessa all'iscrizione in albi professionali.

2. Possono svolgere le funzioni di senatore e deputato e qualunque carica elettiva pubblica se le loro dimissioni dall'ordine giudiziario sono divenute operative entro i sei mesi antecedenti l'indizione di ogni nuova elezione.

3. Possono svolgere incarichi connessi alla selezione e all'addestramento dei magistrati ordinari.

4. Il Consiglio superiore della magistratura non può autorizzare, né i magistrati ordinari possono accettare, incarichi di qualsiasi specie, nonché quelli di arbitro unico o di presidente o di componente del collegio arbitrale, anche se previsti da leggi e regolamenti, neppure nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero aziende o enti pubblici, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Tale divieto si applica anche agli incarichi previsti dall'articolo 61 e al cumulo degli impieghi pubblici previsti dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3.

ART. 2.

1. I magistrati ordinari possono essere destinati ad esercitare funzioni ammini-

strative presso il Ministero di grazia e giustizia nel numero massimo di venti unità.

ART. 3.

1. I magistrati non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere qualsiasi attività o incarico estraneo alle loro specifiche funzioni giurisdizionali ad eccezione dei magistrati che compongono la segreteria del Consiglio superiore della magistratura, né il Consiglio superiore della magistratura può autorizzare la destinazione di magistrati ordinari presso altri Ministeri, neppure su richiesta dei dicasteri stessi.

ART. 4.

1. È fatto divieto al personale di cui alla presente legge di percepire indennità o compensi per prestazioni, comunque vietate, in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

2. Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento, anche i proventi, compensi e indennità spettanti per l'esercizio delle funzioni elettive del Consiglio superiore della magistratura, per l'espletamento di operazioni elettorali e per l'espletamento del concorso per il reclutamento dei magistrati ordinari.

ART. 5.

1. Restano confermati ed espletabili gli incarichi, con o senza collocazione fuori del ruolo organico della magistratura, autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

N. 979

CAPO I.

PARTE GENERALE

ART. 1.

(Principio di legalità).

1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari, se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Inamovibilità del magistrato).

1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge.

CAPO II.

IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE

SEZIONE I.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI.

ART. 3.

(Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).

1. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale o civile, costituiscono illecito disciplinare:

a) la violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti;

b) la violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti, o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, degli ausiliari o dei testimoni;

c) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la grave violazione di riservatezza relativamente agli affari trattati;

d) l'agevolazione anche colposa della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio;

e) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

f) la omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o la inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

g) la violazione di legge per errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero il deliberato proposito di disapplicare la legge;

h) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da assoluta mancanza di diligenza o di perizia;

i) la grave ed ingiustificata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità alla legge;

l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo scarso rendimento nel lavoro, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti;

m) il ricorso a terzi per la redazione dei provvedimenti;

n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giurisdizionale di un magistrato;

o) la colpevole omissione di rapporto agli organi competenti da parte del capo di ufficio, del presidente o del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono configurare illecito;

p) ogni altro atto che costituisce grave inadempimento di doveri di ufficio.

ART. 4.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni).

1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:

a) il ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sé o per altri;

b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile di ufficio, ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di parte;

c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento quando, per i tempi e i modi in cui è attuata, nonché per la posizione del magistrato, sia idonea ad esercitare una grave e consapevole interferenza nell'attività giudiziaria;

e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

g) ogni altro atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura;

b) la perdita dell'anzianità;

c) la rimozione.

2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.

3. La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nell'ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle sanzioni previste dalle lettere a) e b) del comma 1 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo, che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno dei fatti di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

ART. 6.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.

2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di

sommario indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

3. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

ART. 7.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta di sette componenti effettivi e di cinque supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, un magistrato di Corte di cassazione, dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio

superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

ART. 8.

(Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 7 sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione prevista dall'articolo 7; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

ART. 9.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

2. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non precedenti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni da quello in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo della predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

5. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso del termine è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

ART. 10.

(Assistenza nel corso del procedimento disciplinare).

1. L'accusato può farsi assistere nel procedimento disciplinare da un magi-

strato o da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti avanti alle giurisdizioni superiori.

ART. 11.

(Pubblicità delle udienze).

1. Le udienze dibattimentali della sezione disciplinare sono pubbliche.

ART. 12.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento disciplinare. In tal caso l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della sezione disciplinare a ciò espressamente delegato dalla stessa a maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della richiesta di archiviazione.

2. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti può emettere, entro novanta giorni, il decreto che fissa la discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tal modo la richiesta di proscioglimento.

3. La mancata emissione da parte della sezione disciplinare dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo entro il termine di novanta giorni, equivale ad accoglimento della richiesta di archiviazione o di proscioglimento.

ART. 13.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale o civile).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale o civile relativa al medesimo fatto. Se, per lo stesso fatto, è iniziata l'azione penale, il procedimento disciplinare è sospeso, ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

2. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

3. Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è rimosso di diritto.

4. La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione o una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 14.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

ART. 15.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, punibile anche in via alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Anche nella fattispecie prevista dal comma 1 del presente articolo si applica il comma 3 dell'articolo 14.

SEZIONE II.

LA REVISIONE.

ART. 16.

(Revisione).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) siano sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

ART. 17.

(Istanza di revisione).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nel caso previsto dalla lettera a) dell'articolo 16, all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 18.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia e

il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 19.

(Giudizio di revisione).

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO III.

INCOMPATIBILITÀ

ART. 20.

(Incompatibilità derivante da vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario salvo che, a giudizio del Consiglio superiore della magistratura, per il numero dei componenti l'ufficio e per le

funzioni esercitate, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, venga imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempreché i suoi rapporti con l'imputato, avuto altresì riguardo alla sua posizione, siano tali da compromettere gravemente la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa corte di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula ampia o la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene reietta, il magistrato che ne faccia domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero altro parente, o affine con lui conviventi tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 21.

(Destinazione del magistrato ad altre funzioni).

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

ART. 22.

(Norme procedurali).

1. Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 20 e 21 il magistrato interessato o il capo dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della procedura di trasferimento di ufficio o l'archiviazione degli atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della procedura di trasferimento, incarica la commissione di procedere alla relativa istruttoria.

3. Dell'inizio di questa viene dato immediato avviso all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o anche di ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione.

5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

7. L'avvenuto deposito degli atti e le data della seduta fissata dal consiglio per la decisione, da adottarsi con delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

8. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o seguita nel caso in cui il magistrato sia

stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni e sia conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

ART. 23.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, primo e secondo comma, 4, 17, 18, 19 primo e secondo comma, 20, 29, primo comma, 30, 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

N. 1274**ART. 1.**

1. Dopo il numero 5) del primo comma dell'articolo 51 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente numero:

« 5-*bis*) se ha reso dichiarazioni sulla causa alla stampa o ad altri mezzi di informazione ».

ART. 2.

1. Dopo il numero 6) del primo comma dell'articolo 64 del codice di pro-

cedura penale è aggiunto il seguente numero:

« 6-*bis*) se ha reso dichiarazioni sul procedimento alla stampa o ad altri mezzi di informazione ».

ART. 3.

1. Il magistrato ordinario, militare, delle giurisdizioni amministrative non può rendere dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di informazione su procedimenti che sta trattando o che sono assegnati a lui o alla sezione di cui fa parte.

2. La violazione della prescrizione indicata nel comma 1 costituisce illecito disciplinare ed è punita con la sospensione dalle funzioni da uno a tre mesi e il trasferimento ad altro ufficio.

N. 1394

CAPO I
PARTE GENERALE

ART. 1.

(Principio di legalità - Insindacabilità del contenuto degli atti giudiziari).

1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari nè possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni senza il loro consenso, se non nei casi e nelle forme previste dalla presente legge.

2. I magistrati non possono essere chiamati a rispondere in sede disciplinare a causa del contenuto degli atti giudiziari compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che nelle ipotesi previste dalle lettere a), h) ed i) dell'articolo 3.

ART. 2.

(Inamovibilità del magistrato).

1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

CAPO II
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

SEZIONE I
GLI ILLECITI DISCIPLINARI

ART. 3.

(Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare del magistrato:

a) la privazione della libertà del cittadino per abuso di discrezionalità decisionale. Si intende che ricorre abuso di discrezionalità tutte le volte in cui è omessa o è distorta o non appare oggettivamente serena la valutazione o della personalità dell'inquisito o degli elementi seri e concreti del pericolo di fuga o dell'inquinamento delle prove, o dell'allarme sociale correlato alla reale gravità del fatto per cui si procede;

b) la palese violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti;

c) la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei testimoni;

d) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari trattati, quando quest'ultima sia idonea a ledere diritti altrui;

e) l'agevolazione anche colposa della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando sia idonea a pregiudicare lo svolgimento della attività processuale o a ledere diritti altrui;

f) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

g) la colpevole omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o la colpevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

h) la violazione di legge per errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero il deliberato proposito di disapplicare la legge;

i) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti individuali di libertà o di interessi patrimoniali delle persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da assoluta mancanza di diligenza o di perizia e pertanto non sono

e non appaiono conformi a equilibrio e competenza;

l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo scarso rendimento nel lavoro, la ripetuta esenzione dal lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del capo dell'ufficio, del presidente di sezione o di collegio, che non siano giustificati da gravi motivi;

m) il ricorso a terzi per la redazione dei provvedimenti;

n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giurisdizionale di altro magistrato o di organi collegiali, volta a violare il dovere d'imparzialità;

o) la colpevole omissione di rapporto agli organi competenti da parte del capo di ufficio, del presidente o del dirigente di sezione, in ordine a comportamenti di magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono configurare illecito disciplinare;

p) gli atteggiamenti tracotanti o smodati contrari all'etica del rapporto con altri giudici, col foro e con le parti, quando per queste ultime la loro presenza è imposta dalla legge;

q) ogni altro atto che costituisce grave inadempimento dei doveri d'ufficio.

ART. 4.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni).

1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:

a) il ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire comunque vantaggi per sé o per altri;

b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio, ovvero, quando la legge stabilisca una pena non

inferiore nel massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo perseguibile d'ufficio o per delitto perseguibile a querela di parte;

c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per i tempi e i modi in cui è attuata, nonché per la posizione del magistrato, sia idonea ad esercitare una grave interferenza nell'attività giudiziaria;

e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

g) il ricorso nella redazione di un provvedimento ad espressioni gravemente lesive della dignità delle parti, dei difensori, dei testimoni o di terzi;

h) ogni altro atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella imparzialità o nella correttezza e comunque nella immagine della funzione giudiziaria.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura;

b) la perdita dell'anzianità;

c) la rimozione.

2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.

3. La perdita dell'anzianità può estendersi da sei mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle sanzioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo, che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno dei fatti di cui all'articolo 4, lettera *a)*.

ART. 6.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.

2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione, dopo opportuna istruzione.

3. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

ART. 7.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore della

magistratura, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per funzione.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, qual è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire. Nella ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore della magistratura si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

ART. 8.

(Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore della magistratura non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo 7 sia stato designato a tale funzione. Il componente

che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione prevista dall'articolo 7; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.

ART. 9.

*(Svolgimento
del procedimento disciplinare).*

1. La richiesta del Ministro di grazia e giustizia al procuratore generale presso la Corte di cassazione ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore della magistratura determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

2. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non precedenti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni da quello in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Entro quattro mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro gli otto mesi successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro di grazia e giustizia che, a richiesta, può esibirla agli uffici di presidenza delle competenti Commissioni parlamentari.

5. Il decorso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui sono pronunciati la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale.

6. Il decorso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

ART. 10.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro novanta giorni l'inizio del

procedimento disciplinare. In tal caso l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della sezione disciplinare a ciò espressamente delegato dalla stessa a maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della richiesta di archiviazione.

2. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il proscioglimento con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può emettere, entro novanta giorni, il decreto che fissa la discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tal modo la richiesta di proscioglimento.

3. La mancata emissione da parte della sezione disciplinare dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, entro il termine di novanta giorni, equivale ad accoglimento della richiesta di archiviazione o di proscioglimento.

4. Gli atti e i provvedimenti possono essere trasmessi, a richiesta, agli uffici di presidenza delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 11.

(Relazione tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale relativa al medesimo fatto. Se, per gli stessi fatti, è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

2. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

3. Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è rimosso di diritto.

4. La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore a due anni di reclusione o una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 12.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

ART. 13.

(Sospensione cautelare facoltativa)

1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro di grazia e giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione, anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, pos-

sono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Si applica il comma 3 dell'articolo 12.

SEZIONE II LA REVISIONE

ART. 14.

(Revisione)

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) siano sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati, nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

ART. 15.

(Istanza di revisione)

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale; essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 16.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione)

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 17.

(Giudizio di revisione)

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, aumentati degli interessi nella misura legale e del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore.

CAPO III
INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE —
STATO DI MALATTIA

ART. 18.

(Incompatibilità derivante da vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario.

2. Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale sino al secondo grado, il coniuge o affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta venga imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempreché vi siano rapporti, anche di abituale frequenza, con l'imputato. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa corte di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula ampia o la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene reietta, il magistrato che ne faccia domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 19.

(Destinazione del magistrato ad altre funzioni).

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della

specifica funzione giudiziaria di cui è investito, dopo accertamenti fiscali collegiali compiuti da specialisti designati dal Ministro di grazia e giustizia, esercenti fuori il distretto della corte di appello ove il magistrato esaminato svolge funzioni.

ART. 20.

(Norme procedimentali).

1. Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19, il magistrato interessato o il capo dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della procedura di trasferimento d'ufficio o l'archiviazione degli atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della procedura di trasferimento, incarica la commissione di procedere alla relativa istruttoria.

3. Dell'inizio di questa viene dato immediato avviso all'interessato con avvertimento che potrà, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato o di avvocato del libero foro.

4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione.

5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso all'interessato, che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accerta-

menti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

7. L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione, da adottarsi con delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato, o di avvocato del libero foro.

8. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni o sia conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

ART. 21.

(Norme abrogate)

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; gli articoli 2, primo e secondo comma, 4, 17, 18, 19, primo e secondo comma, 20, 29, primo comma, 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; gli articoli 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

ART. 22.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1490

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica ai magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e dei tribunali amministrativi regionali.

ART. 2.

(Incarichi vietati).

1. I magistrati non possono assumere in alcun caso le funzioni di arbitro, né possono svolgere attività di libero insegnante privato.

2. Non possono far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, ad eccezione di quelle relative all'accesso e alla progressione nelle professioni di magistrato ordinario, militare e amministrativo, di avvocato e procuratore dello Stato, di avvocato e procuratore legale, di notaio.

3. Non possono in alcun caso esercitare funzioni amministrative, tranne quelle di componenti degli uffici legislativi dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli uffici della Corte costituzionale e del Consiglio superiore della magistratura, nonché dell'Ispettorato del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 3.

(Disciplina degli incarichi consentiti).

1. Gli incarichi consentiti non possono in alcun caso avere durata superiore a cinque anni e devono essere comunque autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi che svolgono

funzioni affini per i magistrati amministrativi e militari.

2. Prima del conferimento di un nuovo incarico devono decorrere non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni.

ART. 4.

(Limiti temporali all'esercizio di funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia).

1. I magistrati che esercitano funzioni amministrative presso il Ministero di grazia e giustizia, in uffici diversi dall'Ufficio legislativo, continuano ad esercitare tali funzioni per non più di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Collocazione fuori ruolo).

1. Il magistrato che esercita una delle funzioni amministrative consentite dev'essere collocato, in ogni caso, fuori del ruolo organico di appartenenza.

ART. 6.

(Limiti alla prosecuzione degli incarichi direttivi).

1. I magistrati che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano funzioni di arbitro possono continuare a svolgerle sino all'esaurimento dell'arbitrato in corso.

2. Devono cessare dallo svolgimento di ogni altro incarico vietato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Dichiarazione sull'appartenenza ad associazioni).

1. I magistrati sono tenuti a depositare presso l'ufficio ove svolgono le loro funzioni, entro il 31 gennaio di ogni anno

una dichiarazione nella quale sono indicate tutte le associazioni delle quali hanno fatto parte nel corso dell'anno precedente e fanno parte al momento della dichiarazione.

2. Le dichiarazioni indicate nel comma 1 sono pubbliche e ciascun cittadino può richiederne gratuitamente copia. La copia richiesta dev'essere rilasciata entro il termine massimo di quindici giorni dalla richiesta.

ART. 8.

(Sanzioni disciplinari).

1. Il magistrato che viola le disposizioni della presente legge commette una infrazione disciplinare che è punita con la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio da tre a sei mesi e, nei casi gravi, con la destituzione dall'ordine di appartenenza.

ART. 9.

(Sostituzione di magistrati in attività vietate dalla presente legge).

1. Quando la legge prevede, come obbligatoria, la partecipazione di un magistrato ad attività vietate a norma degli articoli precedenti, al magistrato è sostituito un professore ordinario di Università in materie giuridiche o un avvocato dello Stato.

ART. 10.

(Pubblicità degli incarichi esterni).

1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è tenuto un elenco aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi esterni rivestiti da magistrati ordinari, amministrativi e militari.

2. L'elenco è pubblico e ciascun cittadino può ottenerne gratuitamente copia.

N. 1621

CAPO I.

PRINCIPÌ GENERALI.

ART. 1.

(Principio di legalità).

1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Elemento soggettivo dell'illecito disciplinare).

1. Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte per i fatti costituenti illecito previsti dalla presente legge solo quando siano commessi con dolo, salvo i casi di sanzione conseguente a sentenza di condanna penale irrevocabile nella ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 10 e quando la responsabilità a titolo di colpa è prevista specificamente dalla legge ovvero è intrinseca nella natura dell'addebito.

ART. 3.

(Doveri del magistrato).

1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, laboriosità, diligenza e riservatezza.

2. In ogni atto di esercizio dei suoi poteri deve rispettare la dignità della persona

3. Anche fuori dell'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano l'affidabilità.

ART. 4

(Inamovibilità del magistrato).

1. Il magistrato, escluso l'uditore giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

ART. 5.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.

2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

CAPO II.

ILLECITI DISCIPLINARI.

ART. 6.

(Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare del magistrato:

a) i comportamenti rivolti ad arrecare un danno o un vantaggio illegittimo ad una delle parti;

b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati, di collaboratori, di difensori o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario;

c) fuori dei casi in cui il fatto costituisce reato, la grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari in corso di trattazione, nonché, relativamente agli affari definiti, quando essa sia idonea a cagionare pregiudizio ad altri;

d) fuori dei casi in cui costituiscono reato, i comportamenti che determinano la diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando siano tali da pregiudicare lo svolgimento della attività processuale o ledere interessi altrui;

e) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

f) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi immediatamente reperibile, quando tale obbligo è imposto dalla legge o da una disposizione amministrativa adottata nelle forme prescritte dagli organi competenti;

g) l'assenza nei giorni di ufficio non comunicata al dirigente o priva di giustificato motivo;

h) l'omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o la inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

i) la grave inosservanza di legge dovuta ad assoluta mancanza di diligenza;

l) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari privi di motivazione o sorretti da motivazione apparente per manifesto contrasto con dati di fatto non controvertibili ovvero l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge, i quali abbiano prodotto lesione dei diritti individuali di libertà o gravi lesioni di interessi patrimoniali;

m) l'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità della legge quando ne consegue un danno per il servizio giudiziario o per l'attività dell'ufficio;

n) l'ingiustificato ritardo nel compimento di un atto d'ufficio;

o) la propria ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio;

p) l'affidamento a terzi della redazione dei provvedimenti;

q) l'interferenza nell'attività giurisdizionale di un altro magistrato per indurlo a violare il dovere di imparzialità;

r) l'omissione da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio del rapporto agli organi competenti in ordine a fatti costituenti illecito disciplinare compiuto da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;

s) la violazione dell'obbligo di verbalizzazione degli atti processuali.

ART. 7.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni).

1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:

a) l'abuso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare indebitamente l'attività o la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

c) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

d) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente.

ART. 8.

(Altre ipotesi di illeciti disciplinari).

1. Costituiscono ipotesi di illecito disciplinare:

a) la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei testimoni;

b) l'uso in pubblico di sostanze stupefacenti, l'ubriachezza abituale, l'erogazione abituale di mutui ad interesse esoso, l'abituale partecipazione a giochi d'azzardo;

c) intrattenere rapporti di abituale frequentazione o di affari con persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, ovvero con persona che gli consti essere stata dichiarata delinquente abituale o professionale o sottoposta a misura di prevenzione o condanna per gravi delitti dolosi.

2. Costituisce infine illecito disciplinare ogni altro atto od omissione che rappresenti grave violazione ai doveri d'ufficio e alle regole di comportamento stabilite dalle leggi o dalle disposizioni regolamentari.

CAPO III.

LE SANZIONI DISCIPLINARI.

ART. 9.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

- a) la censura;
- b) la perdita dell'anzianità;
- c) la rimozione.

2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.

3. La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia. Il magistrato al quale sia stata inflitta la sanzione della rimozione non può essere riammesso in servizio.

ART. 10.

(Sanzione disciplinare conseguente a condanna irrevocabile).

1. Si applica la sanzione disciplinare ai fatti commessi dopo l'assunzione della qualità di magistrato per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio.

2. In ogni caso si applica la rimozione quando dopo l'assunzione della qualità di magistrato, con sentenza irrevocabile, sia stata inflitta la condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitto doloso o quando sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

3. La sanzione disciplinare si può applicare quando sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto colposo alla pena della reclusione o alla pena dell'arresto per contravvenzione commessa con dolo, per fatti commessi dopo l'assunzione della qualità di magistrato e sempre che i fatti medesimi presentino, considerate le modalità o le conseguenze, caratteri di particolare gravità tali da compromettere la fiducia pubblica nella funzione.

ART. 11.

(Trasferimento d'ufficio).

1. Nell'infliggere la censura o la perdita dell'anzianità può essere stabilito, con provvedimento immediatamente esecutivo, trasferimento d'ufficio del magistrato qualora, in relazione ai fatti accertati e alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio.

2. Il trasferimento d'ufficio è sempre disposto quando sia inflitta la sanzione per violazione delle ipotesi previste dall'articolo 7, dall'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* e *q)*, e dall'articolo 8, lettera *b)*.

CAPO IV.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

ART. 12.

(Istruttoria sommaria).

1. Il titolare dell'azione disciplinare che abbia avuto notizia dell'illecito dispone senza ritardo le indagini necessarie dandone incarico all'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia, e informandone l'interessato che ha diritto di essere sentito personalmente anche con l'assistenza di un difensore e di presentare memorie.

2. Si applicano le norme che disciplinano l'istruttoria sommaria.

3. Al termine delle indagini quando si valutano sufficienti le prove a carico dell'accusato, gli atti vengono trasmessi alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con la richiesta che venga fissata la data del giudizio.

4. Quando, terminate le indagini, le prove a carico dell'imputato non si considerano sufficienti, gli atti vengono trasmessi alla sezione istruttoria del Consi-

glio superiore della magistratura con la richiesta di proscioglimento dell'imputato.

ART. 13.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro ed il procuratore generale a seguito della piena notizia del fatto non ritengono sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare richiedono l'archiviazione alla sezione istruttoria del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 14.

(Termine di prescrizione).

1. L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione hanno avuto conoscenza dell'illecito.

ART. 15.

(Relazione tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale relativa allo stesso fatto.

2. Se per lo stesso fatto è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

3. Le sentenze istruttorie di proscioglimento e quelle che seguono al giudizio pronunciate nei confronti dei magistrati devono essere trasmesse immediatamente dal giudice che le ha emesse al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia, e al procuratore generale della Corte di cassazione.

4. Il procedimento disciplinare deve essere ripreso, a pena di decadenza, entro il termine di diciotto mesi dal deposito della sentenza.

ART. 16.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

ART. 17.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile anche in via alternativa con pena detentiva o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione, anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

ART. 18.

(Composizione della sezione istruttoria).

1. La sezione istruttoria è composta da sei componenti effettivi e tre supplenti.

2. I sei componenti effettivi sono due componenti eletti dal Parlamento uno dei quali con funzioni di presidente e un altro con funzioni di vice presidente, un magistrato che esercita effettivamente le funzioni di legittimità e tre magistrati che esercitano le funzioni di merito.

3. I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento, un magistrato che esercita effettivamente le funzioni di legittimità e un magistrato che esercita le funzioni di merito.

4. I componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della stessa categoria.

ART. 19.

(Elezione della sezione istruttoria).

1. La sezione istruttoria è eletta a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi del Consiglio superiore della magistratura con modalità atte a garantire la composizione prevista dall'articolo 18.

2. Nel caso di parità di voto tra gli appartenenti alla stessa categoria è eletto il più anziano d'età.

Articolo 20.

(Composizione della sezione disciplinare).

1. La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è composta allo stesso modo della sezione istruttoria.

2. La sezione disciplinare è presieduta dal vice presidente dal Consiglio superiore della magistratura e in sua assenza dall'altro componente eletto dal Parlamento.

3. I componenti della sezione disciplinare, ad eccezione del suo presidente, sono eletti con le stesse modalità di quelli della sezione istruttoria.

4. Nessun componente di una sezione può contemporaneamente far parte dell'altra.

ART. 21.

(Attività della sezione istruttoria).

1. Ricevuti gli atti a norma dell'articolo 15, il presidente convoca la sezione istruttoria e nomina un relatore. La sezione istruttoria, se ritiene fondata la richiesta di archiviazione, emette il relativo decreto; se ritiene che vi sono sufficienti prove a carico dell'accusato, chiede alla sezione disciplinare che venga fissata la data del giudizio. Se risulta che il fatto non sussiste, che non è stato commesso dall'accusato, la sezione disciplinare proscioglie l'accusato enunciandone i motivi nella sentenza.

2. La sezione disciplinare può disporre supplementi di istruttoria: si applicano le norme che disciplinano l'istruttoria sommaria.

3. Il presidente può incaricare dello svolgimento dell'indagine o del compimento di singoli atti il relatore o altri componenti della sezione.

4. In nessun caso può essere richiesta la fissazione della data del giudizio se non si è proceduto all'interrogatorio dell'accusato.

ART. 22.

(Norme per le indagini istruttorie).

1. Chi procede ad indagini istruttorie nelle ipotesi previste dagli articoli 12 comma 1 e 21 comma 2 può compiere ispezioni, esperimenti, perquisizioni, sequestri, interrogatori di testimoni, riconoscimenti e confronti a norma delle disposizioni del titolo II del libro II del codice di procedura penale; può altresì disporre l'accompagnamento coattivo dei testi e, in caso di confronto, dell'accusato; può disporre l'arresto provvisorio del testimone a norma dell'articolo 359 del codice

di procedura penale; deve interrogare l'accusato informandolo di tutti gli elementi di prova raccolti a suo carico; può avvalersi della polizia giudiziaria.

2. I testimoni, i periti, gli interpreti, la polizia giudiziaria e tutti coloro che direttamente o indirettamente intervengono in atti della istruttoria disciplinare hanno nei confronti di chi procede alla istruttoria gli stessi obblighi che la legge impone loro nei confronti dell'autorità giudiziaria. Si applicano gli articoli 366, 372, 373, 376 e 377 del codice penale.

3. L'accusato, direttamente o tramite il suo difensore, può partecipare agli atti istruttori nei casi e alle condizioni previste dal codice di procedura penale per l'imputato.

4. Nelle indagini si applicano le regole della istruttoria sommaria.

ART. 23.

(Segretezza degli atti istruttori).

1. Tutti coloro che compiono o concorrono a compiere atti di istruttoria disciplinare sono tenuti al segreto d'ufficio per ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati.

2. Non sono segrete la richiesta di archiviazione del Ministro di grazia e giustizia alla sezione istruttoria, la richiesta di fissazione della data del giudizio, il decreto di archiviazione, la sentenza di proscioglimento dell'accusato.

ART. 24.

(Nomina del difensore).

1. L'accusato può farsi assistere nel procedimento disciplinare da un magistrato di qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

ART. 25.

(Pubblicità delle udienze).

1. Le udienze della sezione disciplinare sono pubbliche.

ART. 26.

(Funzioni di pubblico ministero).

1. Le funzioni del pubblico ministero dinanzi alla sezione disciplinare sono esercitate dal presidente della sezione istruttoria o da altro componente da lui delegato ovvero dal magistrato dirigente dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia, o da altro magistrato dello stesso ufficio limitatamente all'ipotesi in cui sia stato richiesto il giudizio a norma dell'articolo 12 comma 3.

ART. 27.

(Deliberazioni della sezione disciplinare).

1. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, l'intervento del difensore, se nominato, sentito per ultimo l'accusato.

2. I motivi della decisione sono depositati entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo in udienza.

ART. 28.

(Parità di voti).

1. La sezione istruttoria e la sezione disciplinare deliberano a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voti prevale la proposta più favorevole all'accusato e nel provvedimento si fa menzione dell'avvenuta parità di voti.

2. Quando la sezione disciplinare delibera una sanzione a norma dell'articolo 8 comma 2, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART. 29.

(Ricorso per Cassazione).

1. Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione.

2. I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

3. Il Consiglio superiore della magistratura sta in giudizio in persona del suo vice presidente e, di regola, si avvale della difesa dell'Avvocatura generale dello Stato.

4. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

ART. 30.

(Cessazione dei provvedimenti cautelari).

1. Quando l'accusato, con una sentenza definitiva, viene assolto ovvero condannato alla sanzione della censura, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e gli assegni non percepiti.

ART. 31.

(Reintegrazione a seguito di assoluzione).

1. Il magistrato sospeso o assegnato ad altre funzioni o trasferito a norma degli articoli 4, 11, 16 e 17 ha diritto ad essere reintegrato nella situazione anteriore, a tutti gli effetti, qualora venga assolto con sentenza irrevocabile. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ulteriore ufficio, analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.

CAPO V.

ART. 32.

(Revisione).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) siano sopravvenuti o si scoprono dopo la decisione nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e la applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

ART. 33.

(Istanza di revisione).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di

prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nel caso previsto dall'articolo 32 lettera a), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 34.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 35.

(Giudizio di revisione).

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostru-

zione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI VARIE.

ART. 36.

(Modifica dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511).

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Essi possono tuttavia, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalle disposizioni di legge ».

ART. 37.

(Modifica dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. L'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (Ispettorato). —1. Il Consiglio superiore della magistratura, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, e in particolare per conoscere le necessità dei singoli uffici giudiziari o per verificare la corrispondenza del funzionamento di tali uffici ai criteri di imparzialità e buon andamento, può disporre ispezioni direttamente o avvalendosi dell'Ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia.

2. Al Consiglio sono altresì comunicate tutte le altre relazioni redatte dall'Ispettorato generale ».

ART. 38.

(Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311).

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari per lo scopo indicato nel primo comma ».

ART. 39.

(Relazioni al Parlamento).

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia presenta al Parlamento una relazione sull'esercizio dell'azione disciplinare nell'anno precedente indicando le denunce pervenute, le azioni iniziate e le richieste di archiviazione.

2. Entro lo stesso termine il Consiglio superiore della magistratura presenta al Parlamento una relazione sui procedimenti disciplinari relativa all'anno precedente indicando tra l'altro i provvedimenti di archiviazione e le altre decisioni della Sezione istruttoria, le sentenze pronunciate dalla Sezione disciplinare e il numero dei procedimenti pendenti.

ART. 40.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

N. 1981

TITOLO I

PARTE GENERALE

ART. 1.

(Principio di legalità - Insindacabilità del contenuto degli atti giudiziari).

1. I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari né possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni senza il loro consenso, se non nei casi e nelle forme previste dalla presente legge.

2. I magistrati non possono essere chiamati a rispondere in sede disciplinare a causa del contenuto degli atti giudiziari compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che nelle ipotesi previste dalle lettere *g)* ed *h)* dell'articolo 3.

ART. 2.

(Inamovibilità del magistrato).

1. Il magistrato, escluso l'uditoro giudiziario senza funzioni, può essere trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni senza il suo consenso soltanto nelle ipotesi previste dalla legge ovvero quando gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare per fatti che rendano incompatibile la sua permanenza nella sede o nell'ufficio.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I.

GLI ILLECITI DISCIPLINARI.

ART. 3.

(Illeciti disciplinari del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni).

1. Costituiscono illecito disciplinare:

a) la palese violazione del dovere di imparzialità nei confronti delle parti;

b) la manifesta violazione del dovere di correttezza nei confronti delle parti o dei loro difensori o consulenti, dei componenti l'ufficio, dei collaboratori o dei testimoni;

c) la violazione del segreto d'ufficio, ovvero la grave violazione del dovere di riservatezza relativamente agli affari trattati, quando questa ultima sia idonea a ledere diritti altrui;

d) l'agevolazione anche colposa della diffusione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio, quando sia idonea a pregiudicare lo svolgimento dell'attività processuale o a ledere diritti altrui;

e) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, quando sia causa di disservizio;

f) la colpevole omissione di denuncia di una causa di incompatibilità o la colpevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

g) la violazione di legge per errore determinato da assoluta mancanza di diligenza o di perizia, o il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, ovvero il deliberato proposito di disapplicare la legge;

h) l'adozione sia in sede penale che in sede civile di provvedimenti cautelari abnormi, lesivi dei diritti di libertà o di interessi patrimoniali delle persone, quando tali provvedimenti risultino determinati da assoluta mancanza di diligenza o di perizia e pertanto siano del tutto incongrui, anche con riguardo al comportamento concomitante, antecedente o successivo del magistrato che li ha emessi;

i) la grave ed ingiustificata inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti in conformità alla legge;

l) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni giudiziarie, lo scarso rendimento nel lavoro, l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario, ivi compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del capo dell'ufficio, del presidente di sezione o di collegio, che non siano giustificati da gravi motivi;

m) il ricorso a terzi per la redazione dei provvedimenti;

n) l'ingiustificata e grave interferenza nell'attività giurisdizionale di un magistrato;

o) la colpevole omissione di rapporto agli organi competenti da parte del capo d'ufficio, del presidente o del dirigente di sezione in ordine a comportamenti di magistrati addetti all'ufficio o alla sezione che possono configurare illecito disciplinare;

p) ogni altro atto che costituisca grave inadempimento di doveri di ufficio.

ART. 4.

(Illeciti disciplinari del magistrato al di fuori delle sue funzioni).

1. Costituiscono altresì illecito disciplinare:

a) il ripetuto o grave abuso della qualità di magistrato al fine di conse-

guire comunque vantaggi per sé o per altri;

b) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile per delitto non colposo perseguibile d'ufficio, ovvero, quando la legge stabilisca una pena non inferiore nel massimo a due anni di reclusione, per delitto colposo perseguibile a querela di parte;

c) i fatti per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile alla pena dell'arresto;

d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso ad un procedimento in corso quando, per i tempi e i modi in cui è attuata, nonché per la posizione del magistrato, sia idonea ad esercitare una grave e consapevole interferenza nell'attività giudiziaria;

e) lo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi incompatibili con la funzione giudiziaria;

f) l'assunzione di incarichi senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

g) ogni altro atto o comportamento riprovevole che, anche per la sua notorietà, comprometta la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

ART. 5.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a) la censura;

b) la perdita dell'anzianità;

c) la rimozione.

2. La censura consiste nel biasimo formale, espresso nel dispositivo della sentenza.

3. La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni ed ha per effetto il ritardo di durata, corrispondente a quello della sanzione inflitta, nell'ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

4. La rimozione determina la cessazione del rapporto di impiego ed è disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro di grazia e giustizia.

5. La sezione disciplinare nell'infliggere una delle sanzioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, può stabilire, con provvedimento immediatamente esecutivo, che il magistrato sia trasferito d'ufficio qualora, in relazione ai fatti accertati ed alle modalità di compimento degli stessi, risulti incompatibile la sua ulteriore permanenza nell'ufficio o sede di servizio. Sussiste comunque tale incompatibilità quando la sanzione è comminata per uno dei fatti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*.

ART. 6.

(Esercizio dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare è promossa dal Ministro di grazia e giustizia o dal procuratore generale presso la Corte di cassazione entro sei mesi dalla piena notizia del fatto.

2. Per piena notizia del fatto si intende la conoscenza acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata dei fatti per i quali si promuove l'azione.

3. Le funzioni di pubblico Ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione o da un suo sostituto.

ART. 7.

(Competenze e composizione della sezione disciplinare).

1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di sei supplenti.

2. I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti

dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

3. I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte d'appello, un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

4. Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

5. Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento è indicato, per ciascuno di essi, quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire.

6. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

ART. 8.

(Sostituzioni dei componenti della sezione disciplinare).

1. In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dall'articolo precedente sia stato designato a tale funzione. Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designati nell'elezione preveduta dall'articolo 7; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.

4. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

5. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato, con il supplente corrispondente.

ART. 9.

(Svolgimento del procedimento disciplinare).

1. La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

2. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non precedenti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni da quello in cui l'interessato sia stato portato a conoscenza della esistenza e del contenuto di detti atti o, comunque, da quello di avvenuta comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

3. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro l'anno successivo dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la

sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

4. Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

5. Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso del termine è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato.

ART. 10.

(Archiviazione).

1. Se il Ministro o il procuratore generale, a seguito della piena notizia del fatto di cui all'articolo 6, non ritengano sussistenti i presupposti per promuovere l'azione disciplinare, richiedono l'archiviazione alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può disporre entro novanta giorni l'inizio del procedimento disciplinare. In tal caso l'indagine istruttoria è compiuta da un componente della sezione disciplinare a ciò espressamente delegato dalla stessa a maggioranza semplice nella stessa seduta in cui si delibera la reiezione della richiesta di archiviazione.

2. Il procuratore generale, al termine della istruttoria, se non ritiene di dover chiedere la fissazione della udienza di discussione davanti alla sezione disciplinare, chiede il proscioglimento con prov-

vedimento motivato. La sezione disciplinare, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti può emettere, entro novanta giorni, il decreto che fissa la discussione orale dinanzi a sé, rigettando in tal modo la richiesta di proscioglimento.

3. La mancata emissione da parte della sezione disciplinare dei provvedimenti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo entro il termine di novanta giorni, equivale ad accoglimento della richiesta di archiviazione o di proscioglimento.

ART. 11.

(Relazione tra il procedimento disciplinare e il giudizio penale).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale relativa al medesimo fatto. Se, per gli stessi fatti, è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso, ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale.

2. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento dei fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

3. Il magistrato che incorre nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è rimosso di diritto.

4. La rimozione di diritto consegue altresì nel caso in cui al magistrato venga inflitta con sentenza definitiva una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione o una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 del codice penale.

ART. 12.

(Sospensione cautelare necessaria).

1. Il magistrato nei cui confronti sia stata promossa azione penale è sospeso dalle funzioni e dallo stipendio e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso nei suoi confronti mandato od ordine di cattura o, in caso di arresto in flagranza, dal giorno della convalida.

2. La sospensione può essere revocata anche di ufficio dalla sezione disciplinare se il provvedimento restrittivo della libertà personale ha comunque perso efficacia.

3. Al magistrato sospeso, la sezione disciplinare può attribuire un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

ART. 13.

(Sospensione cautelare facoltativa).

1. Quando il magistrato sia sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, punibile anche in via alternativa, con pena detentiva, o al medesimo siano ascrivibili fatti suscettibili di valutazione disciplinare, che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro o il procuratore generale della Corte di cassazione, anche prima della richiesta del giudizio disciplinare, possono chiedere la sospensione cautelare del magistrato dalle funzioni o dallo stipendio.

2. La sezione disciplinare è tenuta a convocare il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni. Essa provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione.

3. La sospensione può essere revocata anche d'ufficio dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento.

4. Si applica il comma 3 dell'articolo 12.

CAPO II

LA REVISIONE

ART. 14.

(Revisione).

1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, qualora:

a) i fatti posti a fondamento della decisione risultino incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile;

b) siano sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel processo disciplinare, dimostrino l'insussistenza dell'illecito;

c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione siano stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

ART. 15.

(Istanza di revisione).

1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata una sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità, da un prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.

2. L'istanza di revisione può essere proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di

prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, nella segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

3. Nel caso previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale irrevocabile.

4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro di grazia e giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

ART. 16.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta senza l'osservanza delle disposizioni precedenti ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione al quale si applicano le norme stabilite per il processo disciplinare.

2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione.

ART. 17.

(Giudizio di revisione).

1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.

2. La sezione disciplinare non può accogliere l'istanza di revisione che sia fondata unicamente su di una nuova valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio, né per ragioni diverse da quelle indicate nell'istanza stessa.

3. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile, a seguito di giudizio di revisione, ha diritto alla integrale ricostru-

zione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.

TITOLO III

INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE — STATO DI MALATTIA

ART. 18.

(Incompatibilità derivante da vincoli di parentela, coniugio o affinità).

1. I magistrati che siano tra loro legati da vincoli di coniugio, ovvero di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso ufficio giudiziario salvo che, a giudizio del Consiglio superiore della magistratura, per il numero dei componenti l'ufficio, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare svolgimento della funzione giudiziaria.

2. Il magistrato non può inoltre esercitare le funzioni:

a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense un parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività sono assolutamente distinte;

b) nell'ufficio avente competenza circoscritta al territorio in cui un suo parente in linea retta all'infinito ovvero in linea collaterale fino al secondo grado, il coniuge o un affine in linea retta, venga imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero venga sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempreché i suoi rapporti con l'imputato, avuto altresì riguardo alla sua posizione, siano tali da compromettere gra-

vemente la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando i relativi procedimenti pendono dinanzi ad uno degli uffici giudiziari compresi nel distretto della stessa corte di appello in cui si trova l'ufficio al quale il magistrato appartiene. Quando il processo penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula ampia o la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene reietta, il magistrato che ne faccia domanda può essere destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero;

c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge, un parente in linea retta all'infinito o in linea collaterale al secondo grado, ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.

ART. 19.

(Destinazione del magistrato ad altre funzioni).

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute o altre situazioni oggettive pregiudichino gravemente lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.

ART. 20.

(Norme procedurali).

1. Qualora ricorra una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19, il magistrato interessato o il

capo dell'ufficio cui compete il potere di sorveglianza ai sensi degli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il quale abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni, ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di giorni quindici dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti eventuali accertamenti preliminari, propone, con la massima sollecitudine, l'apertura della procedura di trasferimento di ufficio o l'archiviazione degli atti. Il Consiglio, qualora deliberi l'apertura della procedura, incarica la commissione di procedere alla relativa istruttoria.

3. Dell'inizio di questa viene dato immediato avviso all'interessato, con avvertimento che potrà, a sua richiesta o anche di ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

4. Esaurita l'istruttoria, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione.

5. Dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, la commissione, ove non debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento di ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.

7. L'avvenuto deposito degli atti e la data della seduta fissata dal Consiglio per la decisione, da adottarsi con delibera motivata, sono comunicati, con almeno venti giorni di preavviso, all'interessato che può, a sua richiesta o anche d'ufficio, essere sentito con l'eventuale assistenza di altro magistrato.

8. La procedura di trasferimento di ufficio non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui il magistrato sia stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni e sia conseguentemente cessata la situazione di incompatibilità.

9. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle ipotesi di dispensa dal servizio e di collocamento in aspettativa per debolezza di mente o infermità previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

ART. 21.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 2, primo e secondo comma, 4, 17, 18, 19, primo e secondo comma, 20, 29, primo comma, 30 e 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; 57 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

N. 2268

ART. 1.

1. Presso ogni sede di corte d'appello è istituita una commissione sul comportamento giudiziario. È composta da due magistrati ordinari in pensione, da due avvocati con almeno dieci anni di servizio, da un professore universitario, da due cittadini non appartenenti ad alcuna delle professioni legali.

2. Le commissioni sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia. La scelta dei due avvocati di ogni commissione viene effettuata nell'ambito di una rosa di sei nominativi predisposta dal locale ordine degli avvocati.

3. I componenti la commissione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per non più di una volta.

ART. 2.

1. La commissione, su segnalazione dei cittadini o anche di sua iniziativa, prende in considerazione i comportamenti dei magistrati che sembrano passibili di provvedimenti disciplinari o che possono dare origine a dispensa dal servizio a norma dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

2. Non possono essere prese in considerazione segnalazioni anonime. La commissione tuttavia può, con una maggioranza qualificata di almeno 5 voti su 7, deliberare la presa in considerazione di segnalazioni anonime che siano specificamente circostanziate e che siano relative a comportamenti tanto gravi da risultare, se rispondenti al vero, pregiudizievoli per il corretto funzionamento della giustizia o per la fiducia che i cittadini debbono avere nella probità dei magistrati che l'amministrano.

3. Se richiesta dal Ministro la commissione può dare pareri anche sulle iniziative prese in base al secondo comma della citata legge n. 511 del 1946.

4. Allorquando le segnalazioni ricevute siano pretestuose o comunque irrilevanti ai fini disciplinari o della dispensa dal servizio ex articolo 3 della citata legge n. 511 del 1946, sulle garentigie della magistratura, la commissione le archivia, segnalando al cittadino, se lo ritiene opportuno, le ragioni della mancata presa in considerazione.

5. Allorquando, sulla base delle informazioni ricevute o comunque in suo possesso, la commissione ritenga opportuno provvedere ad una istruttoria, comunica la sua decisione ai magistrati interessati e, se si tratta di una questione sollevata da uno o più cittadini, anche a coloro che hanno fatto la segnalazione. Può inoltre invitare i magistrati interessati o i cittadini che hanno sollevato la questione, o anche terzi le cui conoscenze siano rilevanti ai fini dell'istruttoria, a fornire documenti o informazioni o anche a comparire di fronte alla commissione. Delle sedute della commissione e delle deposizioni orali viene redatto processo verbale.

6. Allorquando la maggioranza della commissione ritenga che vi siano sufficienti indizi che i comportamenti di cui si tratta siano rilevanti ai fini disciplinari o ai fini della dispensa del servizio di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, o che comunque sia opportuno provvedere ad ulteriori accertamenti, segnala il caso al Ministro di grazia e giustizia per gli eventuali atti e provvedimenti di sua competenza, trasmettendo al contempo copia degli atti e delle informazioni in suo possesso corredati da una motivazione nella quale si segnalino le ragioni che hanno indotto la commissione a ritenere il caso meritevole di attenzione e di approfondimento.

7. Il Ministro deve informare la commissione delle sue determinazioni e di tutti gli ulteriori sviluppi della iniziativa affinché la commissione possa anche informare i cittadini che avevano sollevato il caso.

8. Quando il cittadino che ritenga di aver subito un torto o di essere stato oggetto di un comportamento sanzionabile disciplinarmente lo richiede, la commissione può anche proporre che nell'eventuale procedimento di fronte alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura il cittadino possa essere presente ed essere sentito o direttamente o per il tramite di un suo legale.

9. La commissione può anche chiedere che al procedimento di fronte alla sezione disciplinare sia presente ed ascoltato uno dei suoi componenti.

ART. 3.

1. Le commissioni svolgono i propri lavori presso le sedi di corte d'appello, assistite, ciascuna di esse, da un ufficio di segreteria composto quanto meno da un cancelliere, da un segretario giudiziario e da un dattilografo.

2. Per le comunicazioni e le convocazioni la commissione si serve degli ufficiali giudiziari.

ART. 4.

1. Almeno una volta all'anno il Ministro di grazia e giustizia convoca una Conferenza nazionale dei rappresentanti delle commissioni sul comportamento giudiziario, affinché possano discutere sull'andamento del loro lavoro e fornire raccomandazioni al Ministro sulle innovazioni necessarie a rendere efficace il lavoro delle commissioni stesse.

ART. 5.

1. La commissione elegge nel proprio seno il presidente. In occasione della convocazione delle conferenze nazionali di cui all'articolo 4, la commissione designa, di volta in volta, un suo componente che insieme al presidente partecipa ai lavori della conferenza stessa.